



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

Mod. B  
Atto che non  
comporta  
impegno di  
spesa

Seduta del 24-02-2015

DELIBERAZIONE N. 86

**OGGETTO: FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE APPARTENENTE AL COMPARTO REGIONI /AUTONOMIE LOCALI: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE PER L'ANNO 2014, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 23 CCNL 22.2.2006, ART. 4 CCNL 14.5.2007, ART. 16 CCNL 22.2.2010, ART. 5 CCNL 3.8.2010, ARTICOLO 19, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2012, N. 2, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 9 2BIS L. 30 LUGLIO 2010, N. 122) E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.**

### LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno ventiquattro del mese di Febbraio dell'anno duemilaquindici nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Presente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
5	SCARABEO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente

**SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO**

**HA DECISO**

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) per l'effetto, di dare atto che **il finanziamento definitivo** da destinare al fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale **per l'anno 2014** (direttamente determinato *ex post* nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della legislazione regionale e in applicazione della specifica disposizione recata dall'articolo 9, comma *2bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione alla quantità e alla qualità delle posizioni lavorative rispettivamente attive alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2014), **è determinato** nella misura di complessivi **€ 3.546.720,80**, con le specifiche dettagliatamente evidenziate nella tabella < FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014 – AREA DIRIGENZA > riportata nel documento istruttorio;
- 3) di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse del fondo per l'anno 2014, non superiore al corrispondente importo complessivo dell'anno 2010 (pari a € 4.779.805,13), è compatibile con il limite previsto dall'articolo 9, comma *2bis*, della citata legge 30 luglio 2010, n. 122;
- 4) di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di effettuare le previste procedure di contrattazione decentrata integrativa sulla base delle indicazioni di massima, riportate nella tabella <PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 2014> contenuta nel documento istruttorio, suscettibili di negoziazione in sede contrattuale, purché collegate al rispetto del principio di valorizzazione della qualità delle prestazioni e dei connessi risultati.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale appartenente al comparto Regioni /Autonomie Locali:**

**determinazione definitiva delle risorse per l'anno 2014, in applicazione dell'art. 23 CCNL 22.2.2006, art. 4 CCNL 14.5.2007, art. 16 CCNL 22.2.2010, art. 5 CCNL 3.8.2010, articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, nonché dell'articolo 9 <sup>2bis</sup> L. 30 luglio 2010, n. 122) e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica.**

Si sottopone all'esame dell'Esecutivo regionale la seguente problematica:

**A)** In termini preliminari, si riporta di seguito il quadro normativo e contrattuale riferito alle modalità di determinazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie locali:

- ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 determinano annualmente la consistenza del fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti;

- si elencano di seguito le principali norme dei più recenti CC.CC.NN.LL. che recano disposizioni per la costituzione del fondo del personale regionale con qualifica dirigenziale:

• **articolo 23** del **C.C.N.L.** dell'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio 2002-2005 e il *biennio economico 2002 – 2003*, sottoscritto in data **22 febbraio 2006**;

• **articolo 4** del **C.C.N.L.** dell'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali per il *biennio economico 2004 – 2005*, sottoscritto in data **14 maggio 2007**;

• **articolo 16** del **C.C.N.L.** dell'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio 2006-2009 e il *biennio economico 2006 – 2007*, sottoscritto in data **22 febbraio 2010**;

• **articolo 5** del **C.C.N.L.** dell'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali per il *biennio economico 2008 – 2009*, sottoscritto in data **3 agosto 2010**;

- per quanto invece attiene alla legislazione regionale in materia, rileva principalmente **l'art. 8 della Legge Regionale 12 aprile 2006, n. 3**, che ha stabilito il consolidamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale ai valori dell'anno 2004, fatti salvi *esclusivamente* i futuri incrementi disposti dagli intervenienti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Con ulteriori interventi normativi, rispettivamente recati dall'**art. 2, comma 6, della Legge Regionale 20 agosto 2010, n. 16**, dall'**art. 19, commi 1 e 2, della Legge Regionale 26 gennaio 2012, n. 2**, e, da ultimo, con riferimento all'anno 2014, dall'**art. 15, commi 1 e 2, della Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 25**, il legislatore regionale ha poi stabilito specifiche modalità di riduzione del valore del fondo, in ossequio alle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica e, in particolare, di quella per il personale.

**B)** In termini fattuali, si rappresenta che il fondo per il trattamento accessorio del personale regionale con qualifica dirigenziale è stato annualmente rideterminato dall'Amministrazione regionale, rispetto agli iniziali valori consolidati, secondo gli importi e alle decorrenze previste dai contratti collettivi nazionali di

lavoro innanzi citati e in ragione, peraltro, del numero effettivo di posizioni dirigenziali attive in ciascun anno, secondo un trend in costante decrescita.

**C)** Rispetto alle modalità e ai tempi di determinazione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio rileva, peraltro, la normativa recata dall'**articolo 9, comma 2bis**, della **legge 30 luglio 2010, n. 122**, come modificato ed integrato dall'**articolo 1, comma 456**, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147**, che così recita: *<...A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio...>*.

L'intervenuta vigenza della disposizione legislativa sopra riportata è stata oggetto di approfondita analisi ermeneutica, unitamente alle altre norme recate dalla citata L. n. 122/2010, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, previa definizione di formale intesa con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (già Dipartimento per la Funzione Pubblica), con documento prot. 10/133/CR6/C1 del 18 novembre 2010 ha emanato apposite **linee guida** interpretative, tra le altre, della disposizione legislativa dianzi richiamata.

Il cennato documento interpretativo, cui questa Amministrazione deve evidentemente attenersi, per quanto attiene alle modalità di "automatica riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio", assume che *<...la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio...(omissis)...>*.

Alla luce della richiamata indicazione operativa, ne deriva conseguentemente che per quanto riguarda il fondo per l'anno 2014, può direttamente procedersi alla sua determinazione ex post in termini definitivi, essendo già spirato il termine del 31 dicembre 2014, rispetto al quale operare le verifiche in ordine alla sua eventuale riduzione ai sensi della norma innanzi richiamata.

Si riporta, altresì, la specifica norma recata dall'**art. 19, commi 1 e 2, della L. R. 26 gennaio 2012, n. 2**, che prevede che:

*< 1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, già consolidate ai valori dell'anno 2004, fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, sono ridotte stabilmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, del cinque per cento del valore del fondo stesso, al lordo delle decurtazioni già operate in applicazione dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16.*

*2. La riduzione delle risorse di cui al comma 1 concorre all'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010 >*.

**D)** La determinazione definitiva della consistenza del fondo per l'anno 2014 è quella riportata nella sottostante tabella "A":

<b>FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014 – AREA DIRIGENZA</b> (determinazione definitiva)	
<b>A) FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b>	
quota parte fondo consolidato ex art. 8 legge regionale 12 aprile 2006, n. 3	€ 3.500.000,00
incremento art. 23 <sup>1</sup> CCNL 22.2.2006 (= € 520,00 x tutte le n. <b>62 posizioni</b> ricoperte al 1.1.2014)	€ 32.240,00
incremento art. 4 <sup>1</sup> CCNL 14.5.2007 (= € 1.144,00 x tutte le n. <b>62 posizioni</b> ricoperte al 1.1.2014)	€ 70.928,00
incremento art. 16 <sup>1</sup> CCNL 22.2.2010 (= € 478,40 x tutte le n. <b>62 posizioni</b> ricoperte al 1.1.2014)	€ 29.660,80
incremento art. 5 <sup>1</sup> CCNL 3.8.2010 (= € 611,00 x tutte le n. <b>62 posizioni</b> ricoperte al 1.1.2014)	€ 37.882,00
(sottotale "A")	<b>€ 3.670.710,80</b>

<b>B) FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO</b>	
quota parte residua fondo consolidato ex art. 8 legge regionale 12 aprile 2006, n. 3	€ 650.022,00
(subtotale "B")	<b>€ 650.022,00</b>
<b>C) RISORSE AGGIUNTIVE CC.CC.NN.LL. (da destinare in sede di C.D.I.)</b>	
reintegro importi RIA ex art. 26 <sup>1</sup> , lett. g), CCNL/1999, riferiti a dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2006 (importi annuali totali)	€ 2.955,00
reintegro importi RIA ex art. 26 <sup>1</sup> , lett. g), CCNL/1999, riferiti a dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2007 (importi annuali totali)	€ 10.070,00
reintegro importi RIA ex art. 26 <sup>1</sup> , lett. g), CCNL/1999, riferiti a dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2008 (importi annuali totali)	€ 14.679,60
reintegro importi RIA ex art. 26 <sup>1</sup> , lett. g), CCNL/1999, riferiti a dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2009 (importi annuali totali)	€ 8.728,00
reintegro importi RIA ex art. 26 <sup>1</sup> , lett. g), CCNL/1999, riferiti a dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2010 (importi annuali totali)	€ 31.468,32
reintegro importi RIA ex art. 26 <sup>1</sup> , lett. g), CCNL/1999, riferiti a dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2011 (importi annuali totali)	€ 6.351,02
reintegro importi RIA ex art. 26 <sup>1</sup> , lett. g), CCNL/1999, riferiti a dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2012 (importi annuali totali)	€ 9.590,75
reintegro importi RIA ex art. 26 <sup>1</sup> , lett. g), CCNL/1999, riferiti a dirigenti cessati dal servizio nell'anno 2013 (importi annuali totali)	<b>€ 895,83</b>
incremento art. 23 <sup>3,4</sup> CCNL 22.2.2006, pari all' 1,66% del monte salari dirigenza dell'anno 2001 (anno 2014)	€ 96.993,00
incremento art. 4 <sup>4,5</sup> CCNL 14.5.2007, pari allo 0,89% del monte salari dirigenza dell'anno 2003 (anno 2014)	€ 53.090,00
incremento art. 5 <sup>4,5</sup> CCNL 3.8.2010 e art. 16 <sup>4,5</sup> CCNL 22.2.2010, pari allo 1,78% m. s. dir. 2005 (anno 2014)	€ 128.176,64
incremento art. 5 <sup>4,5</sup> CCNL 3.8.2010, pari allo 0,73% del monte salari dirigenza dell'anno 2007 (anno 2014)	€ 51.278,00
adeguamento metodologia di calcolo ARAN sul monte salari - recupero	- € 12.185,00
(subtotale "C")	<b>€ 402.091,16</b>
<b>D) RISORSE corrispondenti ai compensi versati direttamente alla Regione Molise ex 24<sup>3</sup> D.Lgs. 165/2001 (omnicomprensività del trattamento economico) e art. 2 C.D.I./2007 del 26.09.2008</b>	
compensi corrisposti da soggetti terzi nell'anno 2014 per incarichi espletati dai dirigenti Carovillano, Reale, Biello e Pavone.	<b>€ 6.137,11</b>
<b>totale</b>	<b>€ 4.728.961,07</b>
<b>riduzione valore fondo (venticinque per cento) ex art. 15, comma 1, della legge regionale n. 25/2014 (di cui, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. R. n. 25/2014, - € 226.289,53 a copertura della decurtazione, di pari importo, effettuata in applicazione dell'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010)</b>	<b>- € 1.182.240,27</b>
<b>totale FONDO ANNO 2014</b>	<b>€ 3.546.720,80</b>

Nella determinazione delle risorse del fondo per l'anno 2014 assume specifico rilievo la normativa regionale recata dall'**art. 15, commi 1 e 2, della L. R. 22 dicembre 2014, n. 25**, intitolato "*Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale – anno 2014*" che prevede che:

*< 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, per l'anno 2014 la percentuale di riduzione delle risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, già consolidate ai valori dell'anno 2004, fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, è rideterminata nella misura del venticinque per cento del valore del fondo stesso, al lordo delle decurtazioni già operate in applicazione dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16.*

*2. La riduzione delle risorse di cui al comma 1 concorre all'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010 >.*

L'applicazione della citata norma regionale ha comportato una riduzione del fondo, per l'anno 2014, di complessivi € 1.182.240,27, pari al 25% del suo ammontare inizialmente determinato.

Per quanto invece riguarda l'applicazione della normativa recata dall'articolo 9, comma 2bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si evidenzia che nel corso dell'anno 2014 sono cessati dal servizio n. 16 dirigenti, a fronte di n. 2 assunzioni di dirigenti a tempo determinato.

Il rapporto tra i valori individuali delle voci del trattamento accessorio oggetto di decurtazione (per i n. 16 dirigenti cessati, in rapporto ai mesi di assenza dal servizio), ovvero di salvaguardia (per i 2 dirigenti

assunti, in rapporto ai mesi di prestazione di servizio), rispetto alla consistenza iniziale del fondo, evidenzia un importo differenziale complessivo di - € **226.289,53** [pari alla differenza tra il valore di - € 296.034,77 (sommatoria dei n. 16 valori individuali oggetto di decurtazione) e il valore di + € 69.745,24 (pari ai n. 2 valori individuali oggetto di salvaguardia)].

Orbene, il sopra citato art. 15, comma 2, della L. R. n. 25/2014 consente di valorizzare, evidentemente fino a concorrenza, la maggiore decurtazione del fondo operata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (pari a - € **1.182.240,27**) rispetto alla contestuale decurtazione da operare in applicazione dell'articolo 9, comma *2bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente al minore importo di - € **226.289,53**.

Alla luce di quanto innanzi, il finanziamento definitivo da destinare al fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2014, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della specifica disposizione recata dall'articolo 9, comma *2bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato ed integrato dall'**articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, in relazione alla quantità e alla qualità delle posizioni lavorative rispettivamente attive alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2014, è determinato nella misura di complessivi € **3.546.720,80**.

Il predetto finanziamento non eccede il valore complessivo del corrispondente fondo per l'anno 2010, determinato in € 4.779.805,13 con atto deliberativo giuntale n. 995 del 1° dicembre 2010.

**A)** Contestualmente alla determinazione delle risorse per l'anno 2014, si ritiene opportuno proporre anche il conferimento di mandato alla delegazione trattante di parte pubblica per l'esperimento delle procedure di contrattazione decentrata integrativa per l'anno medesimo, sulla base delle seguenti indicazioni di massima, suscettibili di negoziazione in sede contrattuale, purché collegate al rispetto del principio di valorizzazione della qualità delle prestazioni e dei connessi risultati, e non senza avere richiamato la specifica necessità dell'Amministrazione regionale di procedere, nel corso dell'anno, alla compiuta attuazione della legge regionale n. 10/2010 e ss. mm. e ii., che comporta – per quanto qui rileva – sia il finanziamento incrementale delle specifiche posizioni dirigenziali previste dal nuovo scenario ordinamentale (direzioni di area e strutture di Gabinetto), sia la correlata graduazione del valore delle restanti posizioni dirigenziali contemplate dal nuovo assetto organizzativo:

<b>PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 2014</b>			
RISORSE		DESTINAZIONE	
<b>A)</b> finanziamento retribuzione di posizione (€ 3.670.710,80 – € 1.182.240,27)	1) € 2.340.710,80 ⇨ (QUOTA PARTE)		finanziamento onere retribuzioni contrattuali di posizione anno 2014 (€ 37.753,40 x n. 62 posizioni dirigenziali attive all'1.1.2014)
	2) € 147.759,73 ⇨ (QUOTA PARTE RESIDUA) <i>(pari alle economie riferite a n. 37 posizioni dirigenziali sopprese, per un valore di € 35.000,00 ciascuna, al netto della decurtazione di € 236.843,33 ex art. 19, comma 1, L.R. n. 2/2012)</i>	€ 44.096,82 ↗	finanziamento dell'adeguamento al valore massimo previsto dal CCNL per le n. 6 posizioni dirigenziali ex artt. 21 <sup>4</sup> e 22 <sup>9</sup> L.R. n. 10/2010 [ n. 6 x € 7.349,47 ( € 45.102,87 - € 37.753,40 ) ] (ovvero, in subordine) <i>provvisoriamente destinati all'incremento della retribuzione di risultato per il solo anno 2014</i>
		€ 103.662,91 ↘	<i>provvisoriamente destinati all'incremento della retribuzione di risultato per il solo anno 2014</i>
<b>B)</b> finanziamento retribuzione di risultato (€ 650.022,00) ⇨		finanziamento <i>parziale</i> retribuzione di risultato anno 2014	
<b>C)</b> risorse aggiuntive CC.CC.NN.LL. (€ 402.091,16) ⇨		<i>incremento</i> della retribuzione di risultato per l'anno 2014	
<b>D)</b> risorse ex art. 24 <sup>3</sup> D.Lgs. 165/2001	1) € 4.295,98 ⇨ (QUOTA PARTE 70%)	erogazione diretta ai dirigenti destinatari degli incarichi extraistituz.li (ex. art. 2 C.D.I. 26 settembre 2008)	
	2) € 1.841,13 ⇨	<i>incremento</i> finanziamento retribuzione di risultato anno 2013	

(€ 6.137,11)

(QUOTA PARTE RESIDUA 30%)

- per effetto della proposta di destinazione delle risorse di cui al precedente prospetto, si riporta di seguito il quadro riepilogativo delle ipotesi di finanziamento per ciascun istituto:

<b>retribuzione di posizione anno 2013</b> (x n. 62 posizioni attive, con valore attuale pari a € 37.753,40 ciascuna)	⇒	<b>€ 2.340.710,80</b>	
<b>graduazione n. 6 posizioni dirigenziali</b> ex artt. 21 <sup>4</sup> e 22 <sup>9</sup> L.R. n. 10/2010	⇒	<b>€ 44.096,82</b>	
<b>retribuzione di risultato anno 2013</b>	⇒	€ 650.022,00	<b>€ 1.157.617,20</b>
		€ 103.662,91	
		€ 402.091,16	
		€ 1.841,13	
<b>erogazione diretta ai destinatari di incarichi extraistituzionali</b> ex. art. 2 C.D.I. 26 settembre 2008		<b>€ 4.295,98</b>	
totale ⇒		<b>€ 3.546.720,80</b>	

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di fare proprio il presente documento istruttorio e la tabella "A" in esso contenuta e la conseguente proposta corredata dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta, rinviando alle motivazioni in esso contenute;
- di dare atto che il finanziamento *definitivo* da destinare al fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale per l'anno **2014** (direttamente determinato *ex post* nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della legislazione regionale e in applicazione della specifica disposizione recata dall'articolo 9, comma 2**bis**, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione alla quantità e alla qualità delle posizioni lavorative rispettivamente attive alla data del 1° gennaio e del 31 dicembre 2014), è **determinato** nella misura di complessivi **€ 3.546.720,80**, con le specifiche dettagliatamente evidenziate nella tabella < FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014 – AREA DIRIGENZA > riportata nel documento istruttorio;
- di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse del fondo per l'anno 2014, non superiore al corrispondente importo complessivo dell'anno 2010 (pari a € 4.779.805,13), è compatibile con il limite previsto dall'articolo 9, comma 2**bis**, della citata legge 30 luglio 2010, n. 122;
- di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di effettuare le previste procedure di contrattazione decentrata integrativa sulla base delle indicazioni di massima, riportate nella tabella <PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 2014> contenuta nel documento istruttorio, suscettibili di negoziazione in sede contrattuale, purché collegate al rispetto del principio di valorizzazione della qualità delle prestazioni e dei connessi risultati.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
VINCENZO ROSSI

SERVIZIO RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
Il Direttore  
VINCENZO ROSSI

---

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 29-01-2015

**SERVIZIO RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

Il Direttore  
VINCENZO ROSSI



**VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA**

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA PRIMA.

Campobasso, 02-02-2015

**IL DIRETTORE DELL'AREA PRIMA**  
ANGELO FRATANGELO

---

**VISTO DEL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

**PROPONE**

a **PETRAROIA MICHELE** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 03-02-2015

**IL DIRETTORE GENERALE**  
PASQUALE MAURO DI MIRCO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIOLGA MOGAVERO**

**IL PRESIDENTE**  
**PAOLO DI LAURA FRATTURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82